

Apprendistato duale e accordo interconfederale

Lo scorso **18 Maggio 2016** è stato sottoscritto l' **accordo interconfederale tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil** che rende definitivamente applicabili tutte le novità della nuova disciplina dell'apprendistato duale introdotte dal decreto di riordino delle forme contrattuali (DLgs 81/2015).

L'accordo nasce dall'esigenza di regolare e disciplinare il trattamento retributivo degli apprendisti del 'sistema duale' lasciando, come previsto, la regolazione di tutti gli altri aspetti alla contrattazione collettiva. La volontà comune è quella di rendere l'apprendistato più utilizzabile e conveniente anche grazie alle forme di agevolazione ed esonero retributivo per le aziende utilizzatrici.

Riteniamo utile inoltre riepilogare schematicamente i requisiti, le regole e i destinatari delle tre tipologie di apprendistato dopo il Jobs Act

.....

L'accordo sottoscritto il 18 Maggio disciplina il trattamento retributivo dell'apprendista del sistema duale, rimandando tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dalle intese collettive nazionale, qualora non prevedano loro specifiche discipline dell'apprendistato duale.

Ricordiamo che la disciplina per l'acquisizione di tutti i titoli di studio, dalla qualifica, al diploma, alla laurea ed al dottorato di ricerca può essere applicata alle imprese industriali anche a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 12 Ottobre 2015 con il quale sono stati fissati gli standard formativi e sono stati approvati gli schemi di protocollo formativo e di Piano Formativo Individuale.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Apprendistato duale per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

(art. 43 del d.lgs. n. 81 del 2015)

L'accordo prevede che l'apprendista sia inquadrato a un livello contrattuale coerente con il percorso formativo per l'acquisizione del relativo titolo.

Una volta fissato in questi termini il livello di inquadramento e di conseguenza è stata determinata la relativa retribuzione, l'accordo prevede di definire la retribuzione in misura percentuale rispetto allo stesso livello di inquadramento, direttamente proporzionale all'anzianità di servizio, escludendo l'alternativa di poterlo sotto inquadrate fino a due livelli inferiori rispetto a quello degli addetti con qualificazioni corrispondenti a quelle da acquisire al termine del contratto di apprendistato.

In particolare, per le ore di prestazione di lavoro del primo anno di contratto, all'apprendista spetta una retribuzione non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento rispetto al livello di inquadramento individuato, che sale al 55% per il secondo anno, fino ad arrivare al 65% nel terzo anno utile al conseguimento della qualifica. Nel caso in cui il contratto venga prorogato per il conseguimento del diploma professionale, la retribuzione non sarà inferiore al 70% di quella di riferimento.

Anno del contratto di apprendistato	% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda	Anno scolastico formativo di riferimento
Primo	non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> - Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore, per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 - Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale, per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

		<p>- Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni *</p> <p><i>* Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione /formazione</i></p>
secondo	non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<p>- Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore, per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015</p> <p>- Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale, per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015</p> <p>- Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)</p>
terzo	non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<p>- Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore, per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015</p> <p>- Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015</p> <p>- Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)</p>

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

quarto	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<p>- Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore, per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015</p> <p>- Secondo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015</p> <p>- Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)</p> <p>- Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore, per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015</p>
--------	--	--

E' confermata la percentuale retributiva pari al 10% dello stipendio dovuto all'apprendista per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro e l'esonero da ogni obbligo retributivo per quelle presso l'istituzione formativa.

Apprendistato duale di alta formazione e ricerca per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, della laurea, del dottorato di ricerca e per lo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

(art. 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015)

L'accordo prevede il sotto inquadramento dell'apprendista, proporzionato alla durata del contratto.

Nello specifico:

- *per i percorsi di durata superiore all'anno*

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
- *per i percorsi di durata non superiore all'anno*
 - per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale

Anche in questo caso è confermata la percentuale retributiva del 10% per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro e l'azzeramento per quelle presso l'istituzione formativa.

Formazione in materia di salute e sicurezza

Per entrambe le tipologie di apprendistato duale, l'accordo interconfederale precisa che la Il piano formativo individuale e il protocollo di formazione (artt. 43, comma 6, e art. 45, comma 2), devono comprendere puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.

Prolungamento del periodo

E' sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 81 del 2015

Informazione e comunicazione

Le Parti promuovono azioni congiunte di informazione e comunicazione per chiarire le implicazioni normative, amministrative e contrattuali dell'apprendistato di primo e terzo livello, anche valorizzando gli strumenti informativi già prodotti in materia, a livello territoriale o di categoria.

Le Parti si danno, altresì, conclusivamente atto che l'accordo è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.

Qui di seguito riteniamo utile riepilogare schematicamente i requisiti, regole e destinatari delle tre tipologie di apprendistato dopo il Jobs act

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

<p><i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore</i></p>	<p><i>Apprendistato professionalizzante</i></p>	<p><i>Apprendistato di alta formazione e ricerca</i></p>
<p align="center"><i>DESTINATARI</i></p>		
<p>Giovani tra i 15 ed i 25 anni, in tutti i settori di attività a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore</p>	<p>Giovani tra i 18 e i 29 anni e di 17 anni se in possesso di una qualifica professionale, conseguita anche attraverso il sistema duale. Adulti beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione</p>	<p>Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, già in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale integrato dal certificato Ifts</p>
<p align="center"><i>TITOLI CONSEGUIBILI</i></p>		
<ul style="list-style-type: none"> • qualifica • diploma professionale • diploma di istruzione secondaria superiore • certificato di 	<ul style="list-style-type: none"> • qualificazione contrattuale 	<ul style="list-style-type: none"> • laurea e altri titoli di studio universitari • dottorati di ricerca • diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

specializzazione tecnica superiore		• praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche
DURATA MASSIMA		
<p>Percorsi lefp: • 3 anni per il conseguimento della qualifica; • 4 anni per il diploma professionale</p> <p>Percorsi di istruzione secondaria superiore: • 4 anni</p> <p>Giovani diplomati dei percorsi di formazione professionale che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato di istruzione professionale: • 2 anni</p> <p>Certificato di specializzazione tecnica superiore: • 1 anno</p>	<p>Stabilita dagli accordi interconfederali e i contratti collettivi in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. In ogni caso, la durata non può superare 3 anni, o 5 per gli artigiani</p>	<p>Percorsi universitari: • durata ordinamentale del percorso</p> <p>Attività di ricerca: • in rapporto alla durata del progetto di ricerca. In ogni caso non superiore a tre anni, salvo proroga di massimo un anno stabilita dalle Regioni in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca; • praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche durata massima prevista per il conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato</p>
MONTE ORE DI FORMAZIONE		
<p><u>Percorsi lefp</u>: 990 ore annue</p> <p><u>Percorsi di istruzione secondaria superiore</u>: 1056 ore annue</p>	<p>Formazione di base e trasversale: • 120 ore nel triennio • 80 ore se in possesso di diploma di istruzione</p>	<p><u>Percorsi universitari</u>: definita dall'ordinamento dei percorsi</p> <p><u>Attività di ricerca</u>: definita dal progetto di ricerca</p>

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

<p><u>Giovani diplomati dei percorsi di formazione professionale che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato di istruzione professionale:</u> disciplinato dalle Regioni <u>Certificato di specializzazione tecnica superiore:</u> da 800 a 1000 ore a seconda del progetto</p>	<p>secondaria superiore • 40 ore se in possesso di laurea Formazione tecnico professionale: Disciplinata dai Ccnl</p>	<p><u>Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche:</u> monte orario previsto per il conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato</p>
<p>FORMAZIONE ESTERNA- MONTE ORE MASSIMO</p>		
<p>Percorsi lefp: • 60% per il primo e secondo anno; • 50% per il terzo e quarto anno e per il certificato di lfts; • 65% per l'anno integrativo per l'esame di stato Percorsi di istruzione secondaria superiore: • 70% per il secondo anno • 65% per il terzo, quarto e quinto anno</p>		<p>Percorsi universitari (laurea e dottorato di ricerca): • 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario Percorsi Its • 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale Percorsi di accesso alle professioni ordinistiche o per attività di ricerca: • non obbligatoria ma quella interna deve essere pari almeno al 20%</p>
<p>MODALITA' DI ATTIVAZIONE</p>		

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

<ul style="list-style-type: none"> • Sottoscrizione di un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto (Dm 12 /10/2015) • Sottoscrizione contratto di apprendistato; • Redazione piano formativo individuale (Pfi) • Compilazione dossier individuale 	<p>Sottoscrizione del contratto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redazione del piano formativo individuale 	<ul style="list-style-type: none"> • Sottoscrizione di un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto (Dm 12/10/2015) • Sottoscrizione contratto di apprendistato; • Redazione piano formativo individuale (Pfi) • Compilazione dossier individuale
<p><i>DISCIPLINA RETRIBUTIVA PREVISTA DALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFINDUSTRIA - PARTI SOCIALI</i></p>		
<p>Formazione a carico del datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% retribuzione spettante all'apprendista <p>Formazione presso l'istituzione formativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • nessuna retribuzione <p>Ore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45% della retribuzione di riferimento rispetto al livello di inquadramento individuato per il I anno di contratto • 55% per il secondo anno di contratto • 65% per il terzo anno di contratto • 70% per il quarto anno 		<p>Formazione a carico del datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% retribuzione spettante all'apprendista <p>Formazione presso l'istituzione formativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • nessuna retribuzione <p>Ore di lavoro:</p> <p>A. Per i percorsi di durata superiore all'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato; • un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato. <p>B. Per i percorsi di durata</p>

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

		non superiore all'anno: • un livello sotto quello di destinazione finale
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO		
<p>Capacità strutturali: • spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;</p> <p>Capacità tecniche: • disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;</p> <p>Capacità formative: • disponibilità di uno o più tutor aziendali per l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, l'affiancamento e l'assistenza nel percorso di formazione interna, trasmettendogli le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. Il tutor aziendale collabora con il tutor formativo per la redazione del Pfi.</p>		<p>Capacità strutturali: • spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;</p> <p>Capacità tecniche: • disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;</p> <p>Capacità formative: • disponibilità di uno o più tutor aziendali per l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, l'affiancamento e l'assistenza nel percorso di formazione interna, trasmettendogli le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. Il tutor aziendale collabora con il tutor</p>

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

		formativo per la redazione del Pfi.
DISCIPLINA TRANSITORIA		
<p>Recepimento da parte delle Regioni nei sei mesi successivi alla pubblicazione, avvenuta il 21 dicembre 2015, del Dm 12 ottobre 2015</p> <p>Trascorsi sei mesi: applicazione diretta del Dm 12 ottobre 2015</p> <p>Applicazione Dm 12 ottobre 2015 per la sperimentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (lefp)</p>		<p>Recepimento da parte delle Regioni nei sei mesi successivi alla pubblicazione, avvenuta il 21 dicembre 2015, del Dm 12 ottobre 2015.</p> <p>In assenza di regolamentazione regionale, accordo tra impresa e istituzione formativa</p> <p>Trascorsi sei mesi: applicazione diretta del Dm 12 ottobre 2015</p>